



Prot. n. 535831
del 25/09/2008

OGGETTO: Applicazione dell'art. 41 - bis della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Il Comune “alla luce di quanto disciplinato dall'art. 41 bis legge n. 1150/42”, chiede un “parere in merito alla legittimità di un incarico di Variante Generale al PRG conferito a tecnico professionista qualificato, incaricato in precedenza da privati, della redazione di un piano di lottizzazione nel territorio comunale presentato all'Ente successivamente alla stipula della convenzione di incarico della Variante Generale al PRG”.

Si premette che non è compito di questo Servizio Governo del territorio, come degli altri Servizi della Giunta regionale, esprimersi sulla legittimità degli atti e dei provvedimenti adottati dai Comuni. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti locali è cessato con la soppressione dei Comitati regionali di controllo.

I Servizi della Regione, in base a quanto stabilito dalla [D.G.R. n. 769 del 27 giugno 2006](#) (pubbl. nel BUR n. 70 del 7.7.2006) possono soltanto esprimere pareri sull'interpretazione delle norme che disciplinano le materie di interesse regionale e senza riferimento ai casi specifici.

Sulla questione, in termini di carattere generale e senza riferimento al caso che ha dato occasione alla richiesta di parere, si osserva pertanto quanto segue.

L'art. 41 - bis della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (aggiunto dall'art. 14 della legge 6 agosto 1967, n. 765) stabilisce che “i professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici”, disponendo poi che “ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine per i provvedimenti amministrativi del caso”.

La norma in questione impone quindi ai professionisti che sono stati incaricati della redazione di un PRG o di un P.d.F. di assumere nell'ambito del territorio del comune interessato, dopo il conferimento dell'incarico e fino all'approvazione di detti Piani, soltanto incarichi di progettazione di opere e di impianti pubblici, punendo la violazione di tale obbligo con l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte dei rispettivi ordini professionali.